



Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE
(art. 37, L.R. 3/1994)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale
N° 122 del 13.10.2005

Modificato con Deliberazione della Giunta Provinciale
N° 414 del 05.06.2006



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

(art. 37, L.R. 3/1994)

PARTE 1 - PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO

- Articolo 1 *(Contenuti del regolamento)*
- Articolo 2 *(Ruolo della Provincia)*
- Articolo 3 *(Ruolo degli Ambiti Territoriali di Caccia)*
- Articolo 4 *(Strumenti per la gestione del contenimento del cinghiale)*
- Articolo 5 *(Aree di intervento)*
- Articolo 6 *(Tecniche di intervento)*
- Articolo 7 *(Impiego degli operatori)*
- Articolo 7 bis *(Impiego degli operatori nel comprensorio della Valtiberina)*
- Articolo 8 *(Conseguimento dell'abilitazione)*
- Articolo 9 *(Mezzi di intervento)*

PARTE 2 - REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO

- Articolo 10 *(Tipologie di controllo)*
- Articolo 11 *(Attivazione del controllo)*
- Articolo 12 *(Procedura di attivazione degli interventi di controllo ordinario)*
- Articolo 13 *(Scelta degli operatori)*
- Articolo 14 *(Provvedimenti di autorizzazione)*
- Articolo 15 *(Ruolo e funzioni degli operatori nella gestione degli interventi di controllo)*
- Articolo 16 *(Funzioni della Polizia Provinciale)*
- Articolo 17 *(Funzioni delle Guardie Giurate di Istituti di vigilanza privata convenzionati)*
- Articolo 18 *(Funzioni degli altri addetti alla vigilanza)*
- Articolo 19 *(Funzioni dei cacciatori che intervengono in veste di coadiutori)*
- Articolo 20 *(Doveri dei coadiutori)*
- Articolo 21 *(Interventi di controllo straordinario)*

PARTE 3 - VIGILANZA E SANZIONI

- Articolo 22 *(Addetti alla vigilanza)*
- Articolo 23 *(Sanzioni amministrative e penali)*
- Articolo 24 *(Sanzioni accessorie)*
- Articolo 25 *(Provvedimenti a carico dei coadiutori)*
- Articolo 26 *(Provvedimenti a carico dei responsabili di distretto)*
- Articolo 27 *(Norme finali)*

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

PARTE 1

PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO

Articolo 1

Contenuti del regolamento

Il presente regolamento disciplina la gestione del controllo del cinghiale, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 37 della L.R. 3/1994, all'art. 15 della L.R. 49/1995, ai contenuti del T.U. sui regolamenti regionali – Titolo VI "Gestione faunistico-venatoria degli ungulati", e a quelli del regolamento provinciale sulla gestione faunistico-venatoria del cinghiale.

Articolo 2

Ruolo della Provincia

La Provincia, provvede al controllo del cinghiale nelle aree di divieto di cui all'art. 5, ai fini del raggiungimento della densità agricolo forestale sostenibile e delega ai Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) la realizzazione del controllo nella restante parte del territorio provinciale.

Articolo 3

Ruolo degli Ambiti Territoriali di Caccia

I Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) gestiscono il controllo del cinghiale, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) attuano le misure di controllo indirette nel rispetto degli strumenti di gestione di cui all'art. 4. A tale scopo forniscono le recinzioni elettriche (elettropascoli) o altri mezzi di difesa preventiva a coloro che ne fanno richiesta;
- b) individuano le aree a priorità di intervento nel territorio di loro competenza;
- c) presentano le richieste di intervento per le Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.);
- d) realizzano gli interventi di controllo a loro delegati dalla Provincia;
- e) comunicano alla Provincia i nominativi di agenti compresi tra quelli indicati all'art. 51 della L.R. 3/1994, disposti a collaborare in modo volontario alla gestione degli interventi di controllo.

Articolo 4

Strumenti per la gestione del contenimento numerico del cinghiale

Oltre al presente regolamento, gli strumenti per il contenimento numerico del cinghiale sono il "Programma di contenimento della fauna selvatica" ed il Piano di gestione delle Riserve Naturali di "Ponte Buriano e

Penna" e "Valle dell'Inferno e Bandella", quest'ultimo valido soltanto per il territorio delle due riserve naturali.

Il Programma di contenimento della fauna selvatica definisce i criteri, le modalità ed i tempi di intervento e articola la realizzazione del controllo sulla base di Piani di intervento annuali. Il Programma è predisposto ed approvato dalla Giunta Provinciale, dopo aver conseguito il parere favorevole dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, ha durata quinquennale, coincidente con quella del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (P.F.V.P.) ed il piano di interventi di ogni anno è predisposto in base ai seguenti criteri di riferimento:

- livelli di presenza del cinghiale sul territorio;
- impatto provocato sulle attività antropiche;
- priorità ed obiettivi di gestione faunistico-venatoria, nelle tre forme di destinazione differenziata del territorio (A.T.C., zone a divieto di caccia, aree destinate all'attività venatoria in forma privata).

Il Piano di gestione delle Riserve Naturali di Ponte Buriano e Penna e Valle dell'Inferno e Bandella è approvato anch'esso dalla Giunta Provinciale e sottoposto al parere dell'I.N.F.S. Definisce i criteri di monitoraggio delle popolazioni e le linee guida per la gestione del cinghiale all'interno delle due riserve naturali.

Articolo 5

Aree di intervento

Il controllo del cinghiale può essere effettuato in tutte e tre le forme di destinazione differenziata del territorio.

Negli A.T.C., nelle Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) ed in quelle Agrituristico-Venatorie (A.A.V.), l'applicazione degli interventi di contenimento terrà conto della suddivisione del territorio in aree vocate e aree non vocate. Le tecniche di contenimento utilizzabili potranno essere anche diverse, però finalizzate al raggiungimento degli obiettivi gestionali. Gli interventi di contenimento numerico saranno modulati,

come intensità, in funzione delle densità obiettivo di cui all'art. 80 del Testo Unico dei Regolamenti Regionali approvato con D.P.G. R. n° 13/R del 25.02.2004. Gli interventi potranno essere effettuati in tutto il periodo intercorrente tra la data di chiusura della caccia al cinghiale e quella di apertura.

Nelle aree di divieto saranno possibili interventi di controllo numerico sia negli istituti faunistici, di cui alla L.R. 3/1994, che nelle aree protette di cui alla L.R. 49/1995. La sola eccezione riguarderà le "Oasi di Protezione", dove non sono previsti interventi di contenimento numerico.

Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) e Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.) gli interventi di contenimento avranno l'obiettivo di eradicare la popolazione, o quantomeno contenerla entro i limiti di densità fissati dal Regolamento Regionale per le aree non vocate. I medesimi obiettivi saranno perseguiti anche nelle Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (Z.P.) ed in quelle di protezione urbana (Z.P.U.), qualora queste rientrino all'interno dell'area non vocata, mentre per quelle situate all'interno dell'area vocata, il controllo del cinghiale si porrà i medesimi obiettivi delle aree circostanti.

Nelle Riserve Naturali invece il controllo è realizzato in funzione delle necessità di tutelare l'ecosistema dall'impatto provocato dall'eccessiva presenza del cinghiale e di contenere il livello dei danni alle attività antropiche entro i limiti stabiliti dalle Comunità delle Riserve Naturali.

La Provincia gestisce direttamente gli interventi nelle aree seguenti:

- Zone di Ripopolamento e cattura (Z.R.C.);
- Riserve Naturali di Ponte Buriano e Penna, Valle dell'Inferno e Bandella, Sasso di Simone e Simoncello;
- altre aree in divieto di caccia: Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione per l'avifauna (Z.P.), Zone di Protezione Urbana (Z.P.U.), ecc., indicate annualmente dalla Polizia Provinciale agli A.T.C. .

Nel territorio a caccia programmata, nelle Aziende Faunistico-Venatorie, in quelle Agrituristico-venatorie e nelle aree in divieto di

caccia, non incluse nell'elenco predisposto dalla Polizia Provinciale per gli A.T.C., la realizzazione degli interventi previsti dal Programma di contenimento della fauna selvatica è delegata agli A.T.C., che li organizzano e li realizzano su autorizzazione della Polizia Provinciale.

Articolo 6

Tecniche di intervento

Il controllo del cinghiale viene attuato facendo riferimento alle tecniche di intervento individuate dall'I.N.F.S., nelle linee guida per la gestione del cinghiale.

Tra i metodi ecologici (o indiretti), verrà privilegiato l'impiego delle recinzioni elettrificate, dei dissuasori acustici e l'allontanamento con i cani. Altre forme di prevenzione potranno essere utilizzate purché non contrastino con le suddette linee guida.

Il contenimento diretto prevede invece il prelievo dei capi per mezzo della cattura e dell'abbattimento, quest'ultimo eseguito in forma individuale, all'aspetto ed in forma collettiva, con le tecniche della girata e della braccata, privilegiando la prima per non arrecare un disturbo eccessivo alle altre componenti faunistiche.

Le modalità di impiego della girata sono state appositamente concordate con l'I.N.F.S., in funzione dei seguenti criteri:

- a) obiettivi del Programma di contenimento della fauna selvatica;
- b) esigenza di raggiungere un rapporto credibile tra sforzo profuso e risultati ottenuti.

L'impostazione originaria del metodo è stata perciò adattata alle caratteristiche ambientali del territorio provinciale ed ai sensi del presente regolamento è adottata la seguente distinzione:

- la **girata** viene impiegata utilizzando al massimo 20 operatori complessivi ed un numero di cani non superiore a 7;
- la **braccata** prevede invece il ricorso ad un numero illimitato di operatori e ad una muta di cani, superiore a 7.

La Provincia si riserva la possibilità di fare ricorso ad ulteriori tecniche di prelievo che non contrastino con quelle indicate

dall'I.N.F.S., qualora ve ne sia specifica necessità, in relazione a esigenze di conservazione della fauna selvatica o di tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 7

Impiego degli operatori

Gli interventi di controllo diretto vengono attuati con l'impiego dei seguenti operatori:

1. personale della Polizia Provinciale e/o di Istituti di vigilanza privata convenzionati per gli interventi organizzati dalla Provincia stessa;
2. altri addetti alla vigilanza di cui all'art. 51, L.R. 3/1994;
3. cacciatori abilitati dalla provincia, ai sensi dell'art. 37, comma 4, secondo le modalità indicate al successivo articolo 8.
4. proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano gli interventi di controllo, purché questi siano in possesso della licenza di caccia;

L'impiego degli operatori di cui al punto 3 avviene utilizzando in via prioritaria, i cacciatori che hanno scelto l'opzione di cui all'art. 28, comma 3, lettera d) della L.R. n° 3/1994, così come modificata con L.R. n° 21/2005.

Gli operatori di cui ai punti 3 e 4 collaborano con gli addetti alla vigilanza, con funzione di coadiutori ed agiscono in stretta collaborazione e sotto il controllo di questi.

L'impiego dei suddetti operatori avverrà nel rispetto delle modalità indicate nel Programma di contenimento della fauna selvatica, ciascuno secondo le mansioni assegnategli dagli artt. 15, 16, 17 e 18.

Articolo 7 bis

Impiego degli operatori nel comprensorio Valtiberina

Per il comprensorio della Valtiberina i cacciatori abilitati residenti fuori regione, potranno partecipare agli interventi di controllo al cinghiale nel ruolo di coadiutori sol se in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere iscritti all'ATC AR-2, come ATC di residenza venatoria;
2. essere proprietario o conduttore di un fondo di estensione pari o superiore a 3 ha;
3. non partecipare agli interventi di controllo al cinghiale nella regione di residenza anagrafica, a meno che questa non riconosca la stessa opportunità ai cacciatori toscani.

La quota dei cacciatori residenti fuori regione che può prendere parte agli interventi di controllo al cinghiale, non può superare il 10% degli operatori convocati per il medesimo.

Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 37, L.R. 3/1994, qualunque cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione al controllo del cinghiale presso la Provincia di Arezzo, può tuttavia partecipare agli interventi di contenimento numerico, a prescindere dai requisiti suddetti, qualora sia proprietario o conduttore a pieno titolo di un fondo incluso entro il perimetro dell'area in cui viene effettuato l'intervento.

Articolo 8

Conseguimento dell'abilitazione

Il conseguimento dell'abilitazione da parte dei soggetti con funzione di coadiutori nella realizzazione degli interventi di contenimento, avviene secondo le modalità indicate dalla Provincia e approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 83 del 16.03.1999.

Il rilascio dell'abilitazione avviene a coloro che abbiano presentato alla Provincia specifica richiesta per ciascuna delle forme di prelievo indicate all'articolo 6.

L'abilitazione agli interventi in forma singola, da appostamento, può essere conseguita sia dai cacciatori iscritti al registro provinciale della caccia al cinghiale in battuta, che da quelli non autorizzati a questa forma di esercizio venatorio.

L'abilitazione agli interventi in forma collettiva, che prevedono l'impiego della brac-

cata è rilasciata esclusivamente agli iscritti al registro provinciale per la caccia in battuta.

L'abilitazione agli interventi con il metodo della "girata" è rilasciata esclusivamente ai cacciatori iscritti al registro provinciale per la caccia in battuta che abbiano presentato specifica richiesta per cacciatore in girata o per conduttore di limiere.

Il rilascio delle abilitazioni di cui ai punti precedenti è subordinato alla partecipazione dei richiedenti ai corsi di formazione organizzati dalla provincia, secondo programmi concordati con l'I.N.F.S. e al superamento di una specifica prova di esami.

Per ciascuna tecnica di prelievo la Provincia predispone un apposito albo dei cacciatori abilitati, tenuto periodicamente aggiornato con le nuove entrate e le uscite.

L'abilitazione agli interventi di controllo non ha limitazioni temporali e può cessare per le seguenti motivazioni:

- a) rinuncia ad effettuare gli interventi di controllo da parte del cacciatore, presentata mediante comunicazione scritta alla Provincia;
- b) revoca dell'abilitazione da parte della Provincia, a seguito di violazioni penali di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 9

(Mezzi di intervento)

Gli interventi di abbattimento nella forma del "controllo ordinario" di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera a), vengono effettuati esclusivamente con armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 mm e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

Gli interventi di contenimento attuati secondo la forma del "controllo straordinario" di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera b), potranno essere effettuati anche con armi a canna liscia di cui all'art. 13, comma 1, L. 157/1992.

Le catture sono realizzate con trappole costituite da recinti di cattura (chiusini), con meccanismo di autoscatto impostato dalla preda.

PARTE 2

REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO

Articolo 10

Tipologie di controllo

Il contenimento numerico del cinghiale è effettuato secondo due forme di controllo:

- a) un controllo definito "ordinario", attuato nel rispetto delle disposizioni del Programma di contenimento della fauna selvatica e con modalità stabilite nel presente regolamento;
- b) un controllo definito "straordinario", adottato in casi di necessità e di urgenza a seguito di Decreto del Presidente della Provincia e realizzato con modalità e tempi indicati nel suddetto provvedimento presidenziale.

Articolo 11

Attivazione del controllo ordinario

Gli interventi di controllo ordinario vengono attivati secondo la procedura di cui al successivo articolo 12.

Articolo 12

Procedura di attivazione degli interventi di controllo ordinario

Il controllo ordinario è disposto dalla Provincia e dagli A.T.C. su richiesta diretta da parte dei seguenti soggetti:

- a) agricoltori, in forma singola o associata o tramite le Associazioni di categoria;

- b) Comitati di gestione delle Z.R.C., per i terreni compresi all'interno di tali istituti;
- c) Comitati di Gestione degli A.T.C. per quelli posti all'interno del territorio a caccia programmata e delle Z.R.V.;
- d) concessionari di Aziende Faunistico – Venatorie e Agriturismo – Venatorie;
- e) da qualunque cittadino privato che abbia subito un danno rilevante da parte del cinghiale.

Le richieste di intervento devono essere presentate in forma scritta agli A.T.C. o al comando della Polizia Provinciale, anche utilizzando l'apposito modello e a secondo della localizzazione della richiesta.

I primi attivano il responsabile del distretto di gestione, all'interno del quale si trovano i terreni su cui è stato richiesto l'intervento per effettuare il sopralluogo di verifica, che può essere effettuato direttamente dal responsabile di distretto o da un suo sostituto. Nelle aree di sua competenza, invece, la Provincia dispone l'intervento a seguito del sopralluogo del proprio personale di vigilanza. Nelle A.F.V. e A.A.V. al sopralluogo partecipa anche il concessionario o un suo rappresentante.

Nel corso del sopralluogo viene verificata la tipologia dei danni e stabilite le misure per contrastarli, facendo ricorso in primo luogo a tecniche di contenimento indiretto (impiego di elettropascoli), subordinando la realizzazione del controllo diretto alla verifica sull'efficacia delle misure preventive.

La messa in opera delle recinzioni elettriche è compito delle squadre di caccia al cinghiale, iscritte al registro provinciale e dei proprietari e/o conduttori dei terreni interessati; questi potranno essere coadiuvati dalle GG.GG. di I.V.P. convenzionati, per i terreni posti all'interno delle Z.R.C. ed per le Riserve Naturali

L'intervento di controllo viene disposto immediatamente nei seguenti casi:

- l'entità dei danni è tale da rendere ormai inutile il ricorso alle misure di prevenzione;
- la morfologia e l'estensione dell'area danneggiata non consentono la messa in opera delle recinzioni elettriche o altre misure preventive;

- quando le stesse non sono disponibili.

Gli interventi di controllo diretto vengono attivati entro i tempi stabiliti dal Testo Unico sui Regolamenti Regionali approvato con D.P.G.R. n° 13/R del 25.02.2004: 20 giorni per le aree vocate e 5 per quelle non vocate. L'A.T.C. stabilisce la data, l'ora e la località di ritrovo degli operatori concordandole con il responsabile del distretto di gestione e con il concessionario, nel caso di A.F.V. e A.A.V. .

Articolo 13

Scelta degli operatori

Il responsabile del distretto di gestione individua per conto degli A.T.C. anche gli operatori che realizzeranno l'intervento in veste di coadiutori degli addetti alla vigilanza. Nelle A.F.V. e A.A.V. la scelta del personale avviene anche in collaborazione con il concessionario.

Per gli **interventi all'aspetto** gli operatori saranno individuati all'interno dell'albo degli abilitati a questa forma di prelievo, privilegiando coloro che hanno effettuato l'opzione "agli ungulati", ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera d) della L.R. 3/1994.

Per gli **interventi in braccata** gli operatori sono forniti dalle squadre di caccia al cinghiale secondo i criteri seguenti:

- nelle aree vocate - di massima - interviene la squadra di caccia a cui è assegnata l'area di gestione che include i territori in cui è stato richiesto l'intervento;
- nelle aree non vocate, gli operatori sono indicati dal responsabile di distretto con un criterio di rotazione tra le squadre delle aree di gestione confinanti con l'area non vocata, anche in funzione della loro disponibilità e della vicinanza alla zona di intervento;
- nelle aree a divieto di caccia, di competenza dell'A.T.C. e per le Z.R.V. l'individuazione degli operatori è effettuata con i medesimi criteri delle aree non vocate, di comune accordo tra il responsabile del distretto venatorio e il

Comitato di Gestione dell'istituto faunistico;

Per gli **interventi in girata** gli operatori saranno scelti solo fra gli abilitati a questa forma di intervento.

Nelle aree di sua competenza la Provincia individua i coadiutori da affiancare al proprio personale di vigilanza, secondo i criteri di cui ai comma 3, 4 e 5 del presente articolo.

Articolo 14

Provvedimenti di autorizzazione

Gli interventi di contenimento rientranti nella forma del controllo diretto, sono autorizzati dalla Polizia Provinciale.

Per le aree di loro competenza, gli A.T.C. trasmettono via fax al comando della Polizia Provinciale la richiesta, con indicazione della data e della località dell'intervento. La medesima li autorizza e ne trasmette copia sempre via fax, alla segreteria degli A.T.C.

In ciascuna richiesta di provvedimento sono indicati data, ubicazione dell'area di intervento, gli operatori addetti alla direzione e realizzazione del medesimo, e quelli che partecipano in veste di coadiutori, la destinazione dei capi abbattuti. La tecnica di controllo viene individuata dall'addetto alla vigilanza responsabile dell'intervento, tra quelle indicate all'art. 6.

Copia del Provvedimento di autorizzazione viene poi consegnata all'addetto alla vigilanza, responsabile della direzione e realizzazione dell'intervento di controllo, integrata dall'apposita modulistica indicata in allegato al presente regolamento. Questa è costituita da:

- a) scheda di adesione dei partecipanti;
- b) scheda di verifica e registrazione dei capi abbattuti;
- c) modulo per la consegna degli stessi agli aventi diritto;
- d) scheda individuale per ciascun operatore su cui indicare se ha o meno esplosivo dei colpi ed, in caso affermativo, il numero di questi.

La redazione dei moduli di cui alle lettere a), b), c) è a cura dell'addetto alla vigilanza,

responsabile della direzione e realizzazione dell'intervento, il quale le compilerà in funzione dell'esito dei risultati dell'intervento stesso.

La scheda di cui alla lettera d) dovrà essere sempre compilata dagli operatori negli interventi da appostamento, mentre per quelli in girata e in braccata, sarà compilata solo nel caso previsto al successivo art. 19, comma 6, del presente regolamento.

Tutte le schede compilate dovranno essere restituite insieme al Provvedimento di autorizzazione al Comando di Polizia Provinciale entro 15 giorni dalla realizzazione dell'intervento.

Articolo 15

Ruolo e funzioni degli operatori nella gestione degli interventi di controllo

Gli operatori di cui all'art. 7 esercitano le funzioni assegnategli dal presente regolamento e dalla normativa vigente, ciascuno nel rispetto delle proprie mansioni.

Articolo 16

Funzioni della Polizia Provinciale

La Polizia Provinciale esercita le attività di supervisione, coordinamento e vigilanza negli interventi di controllo e – quando opportuno - potrà in casi eccezionali occuparsi anche della direzione e realizzazione dell'intervento stesso.

Le attività suddette prevedono l'esercizio delle seguenti funzioni:

1. predispone ogni anno l'elenco delle aree di divieto di cui all'art. 5, comma 6, nelle quali il contenimento numerico del cinghiale viene attuato dalla sola Provincia.
2. eventuale sopralluogo di accertamento, a seguito della richiesta di intervento, per valutare l'entità e la natura dei danni e stabilire le misure di intervento;

3. scelta della tecnica di controllo in accordo con il responsabile del distretto di gestione e predisposizione del provvedimento di autorizzazione di cui al precedente art. 12;
4. vigilanza durante le operazioni di controllo, con particolare riferimento al rispetto delle modalità di intervento, al comportamento tenuto dagli operatori ed alle misure di sicurezza adottate;
5. compiti di cui ai punti 1-9 del successivo art. 18, nei casi in cui la Polizia Provinciale effettui anche la direzione e realizzazione dell'intervento;
6. attivazione e controllo degli impianti di cattura e soppressione dei capi catturati;
7. raccolta, archiviazione ed analisi dei risultati degli interventi di controllo.

Articolo 17

Funzioni delle Guardie Giurate di Istituti di vigilanza privata convenzionati

Le Guardie Giurate di istituti di vigilanza privata, nominate con decreto prefettizio e convenzionate con la provincia, supportano e collaborano con la Polizia Provinciale nelle varie fasi degli interventi di controllo ed in particolare svolgono le seguenti mansioni:

1. sopralluoghi di accertamento, su richiesta di intervento negli Istituti Faunistici a divieto di caccia e soprattutto nelle Z.R.C.;
2. direzione e realizzazione dell'intervento, consistente nell'esercizio dei compiti di cui ai punti 1-9 del successivo art. 18.

Articolo 18

Funzioni degli altri addetti alla vigilanza

Agli agenti di cui all'art. 51 della L.R.3/1994 è affidata dall'A.T.C. la direzione e la responsabilità nella realizzazione di ciascun intervento. Ad essi in particolare spettano i seguenti compiti:

1. redigere l'elenco dei partecipanti e verifica del possesso della relativa abilitazione di cui all'art. 37, L.R. 3/1994, per quella specifica tecnica di intervento;

2. controllo della validità della licenza di porto d'armi per uso di caccia, della polizza di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi e dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa e regionale;
3. concordare le modalità di collocazione delle poste e dei canai, nel caso degli interventi in girata e in braccata e dei singoli operatori per gli interventi da appostamento con le figure di cui al punto 4 del successivo art. 19, incaricate delle suddette operazioni;
4. individuare gli operatori incaricati di collocare le tabelle di segnalazione di cui all'art. 19, comma 1, punto 4;
5. verificare la disposizione degli operatori ed il rispetto delle condizioni di sicurezza;
6. controllare l'avvenuta collocazione delle tabelle di segnalazione dell'intervento, di cui all'art. 19, comma 1, punto 4, da parte dei coadiutori incaricati, ove necessario.
7. seguire lo svolgimento degli interventi e controllare il comportamento tenuto dai singoli cacciatori;
8. verifica dei capi abbattuti ed apposizione del contrassegno numerato in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 19, comma 2 del Regolamento Provinciale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale;
9. assegnazione dei capi abbattuti secondo le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione dell'intervento.

Gli agenti cui viene affidata la responsabilità degli interventi saranno prioritariamente le guardie venatorie volontarie, tuttavia potranno essere autorizzati dalla Provincia, anche su indicazione degli A.T.C., altri agenti previsti dal suddetto art. 51, L.R. 3/1994, disponibili ad offrire la loro collaborazione in modo volontario, al di fuori del loro orario di lavoro e dei loro compiti istituzionali. In tale caso sarà sufficiente che questi soggetti siano in possesso di un nulla osta rilasciato dal loro Ente, Corpo o Arma di appartenenza, che consenta loro di utilizzare la propria qualifica per i compiti legati alla direzione e realizzazione degli interventi di contenimento.

Articolo 19

Funzioni dei cacciatori che intervengono in veste di coadiutori

I proprietari e/o conduttori dei fondi in possesso di licenza di caccia e i cacciatori abilitati al controllo del cinghiale collaborano alla realizzazione dell'intervento di controllo con gli operatori di cui agli artt. 16, 17 e 18, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

1. forniscono le generalità e la documentazione richiesta alla guardia a cui è affidata la responsabilità e la direzione dell'intervento;
2. firmano la scheda di adesione dei partecipanti, dichiarando di conoscere ed accettare integralmente le disposizioni contenute nel presente regolamento;
3. concordano con la guardia le modalità di realizzazione dell'intervento, con particolare riferimento alla sua localizzazione territoriale ed alla conseguente collocazione degli operatori;
4. dispongono i cartelli per segnalare l'intervento lungo le vie di accesso alla zona in cui viene realizzato. La segnalazione dell'intervento è obbligatoria per tutte le tecniche di abbattimento e le tabelle di avviso dovranno contenere scritte e simbologia adeguate a far comprendere con immediatezza la natura dell'intervento.
5. dispongono i singoli operatori sul territorio nel rispetto delle modalità concordate, su incarico dell'agente che dirige l'intervento. Questa mansione deve essere svolta esclusivamente da parte di figure individuate appositamente dal suddetto agente, tra i cacciatori partecipanti all'intervento ed indicate nella scheda di adesione dei partecipanti. L'accettazione dell'incarico da parte di queste è comprovata mediante apposizione della loro firma sulla scheda medesima;
6. in caso di incidente avvenuto nel corso di interventi in girata o in braccata, che abbia come conseguenza il ferimento di partecipanti all'intervento o di persone estranee a questo, gli operatori compilano

- al termine dell'intervento - la scheda individuale di cui all'art. 14, comma 4, lettera "d" e la riconsegnano al responsabile dell'intervento.

Le figure incaricate della disposizione degli operatori avranno inoltre il compito di impartire ad ognuno di essi le disposizioni, preventivamente concordate con l'agente responsabile dell'intervento, in merito al comportamento da tenere ed in particolare le regole da seguire al momento dello sparo.

Fa carico agli operatori partecipanti all'intervento il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell'uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare – per qualunque motivo – in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate, liberando pertanto gli A.T.C. e la Provincia da ogni responsabilità correlata a tale libera e volontaria partecipazione.

Articolo 20

Doveri dei coadiutori

I cacciatori che partecipano alla realizzazione degli interventi di controllo dovranno essere perfettamente a conoscenza dei contenuti del presente regolamento.

Oltre al giubbotto di riconoscimento, tutti gli operatori dovranno indossare l'apposito cappello, anch'esso di colore arancione;

Durante l'esecuzione dell'intervento ciascun operatore dovrà attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni impartitegli dall'organo di vigilanza, responsabile dell'intervento ed a quelle fornite dai responsabili addetti alla loro collocazione.

Sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti:

- a) esplodere colpi verso un bersaglio, senza la sicurezza che - in caso di colpo a vuoto - dietro di esso vi sia una superficie schermante che impedisca al proiettile di proseguire oltre la sua traiettoria;
- b) esplodere colpi verso un bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano

altri operatori, o persone in genere, che possano venire colpiti in caso di colpo a vuoto;

- c) esplodere colpi in aria o in altre direzioni per richiamare i cani o per stimolarli alla caccia, che non siano sparati con munizioni a salve;

L'eventuale ferimento o decesso di operatori, o di chiunque si dovesse trovare – per qualunque motivo – in un raggio o portata lesiva relativa alle armi utilizzate, in seguito a violazioni di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente, comporterà automaticamente la non idoneità dell'operatore che ha sparato ed il conseguente ritiro dell'abilitazione.

Articolo 21

Interventi di controllo straordinario

La Giunta può autorizzare il Presidente della Provincia ad adottare misure eccezionali per il controllo del cinghiale su tutto il territorio, o su parte di esso, per fare fronte a situazioni di tangibile pericolosità per le attività antropiche e per la pubblica incolumità.

Tali misure vengono adottate mediante Decreto del Presidente della Provincia e con procedura indipendente dalle disposizioni del presente regolamento e consistono in interventi a carattere straordinario, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera "b" del presente regolamento, per i quali, le modalità di attuazione, gli operatori, i tempi e la localizzazione nel territorio, sono indicate, di volta in volta, nei singoli provvedimenti autorizzativi.

PARTE 3

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 22

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento spetta al personale di cui all'art. 7, comma 1, punti 1 e 2.

Articolo 23

Sanzioni amministrative e penali

Le violazioni compiute nel corso degli interventi di controllo alla normativa vigente in materia di armi e di attività venatoria, saranno punite con le sanzioni amministrative o penali stabilite dalle leggi che disciplinano tali materie.

Articolo 24

Sanzioni accessorie

Oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente le violazioni alle normative in materia di caccia ed armi, comportano anche l'applicazione delle seguenti sanzioni accessorie:

- a) **sospensione individuale** dell'abilitazione agli interventi di controllo al cinghiale per un periodo compreso tra 1 e 3 anni, nel caso in cui un operatore commetta violazioni alla legge sulla caccia che comportino le sanzioni amministrative di cui all'art. 58, comma 1, lettere a), d), e), f), g), o) della L.R. 3/1994, compiute successivamente al conseguimento dell'abilitazione stessa;
- b) **revoca individuale** dell'abilitazione nel caso in cui un operatore riporti denuncia per le violazioni di cui all'art. 30 della L. 157/1992, ed agli articoli 3 e 4 della L. 110/1975, compiute successivamente al conseguimento dell'abilitazione stessa;
- c) **revoca collettiva** dell'abilitazione alla intera squadra, nel caso in cui un operatore abbatta esemplari di cervo, daino, capriolo o muflone o specie particolarmente protette di cui all'art. 2, comma 1, della L. 157/1992, durante l'esercizio dell'attività venatoria, o nel corso degli interventi di controllo, con le tecniche della girata e della braccata.

La sospensione o la cancellazione dei cacciatori ed eventualmente della squadra dal registro provinciale viene disposta dalla Provincia, dandone comunicazione ai diretti interessati, tramite lettera raccomandata.

Articolo 25

Provvedimenti a carico dei coadiutori

Oltre a quanto disposto dagli articoli precedenti, è automaticamente stabilita la cessazione temporanea della possibilità di partecipare agli interventi di controllo, nei casi in cui gli addetti alla vigilanza, alla direzione ed al coordinamento dell'intervento accertino i comportamenti commessi a titolo collettivo e/o individuale, di seguito elencati:

- 1) *Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 3 a 6 mesi* l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni:
 - a) mancata collocazione delle tabelle di segnalazione dell'intervento;
 - b) disposizione degli operatori sul territorio in modo difforme da quella concordata con l'addetto alla vigilanza che coordina e dirige l'intervento;
 - c) mancata compilazione della scheda individuale di cui all'art. 14, comma 4, lettera d) soprattutto per quanto riguarda il numero di colpi esplosi;
 - d) mancato uso del cappello o del giubbotto ad alta visibilità;
- 2) *Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 6 a 12 mesi* l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni:
 - a) mancata disponibilità, per tre volte consecutive, a partecipare agli interventi di controllo;
 - b) rinuncia intenzionale ad abbattere una parte dei capi giunti a tiro, nonostante vi fossero le condizioni idonee per consentirne l'abbattimento.

Nel caso in cui tali violazioni siano accertate a carico di uno o più cacciatori, appartenenti ad una squadra o all'elenco dei collaboratori degli abilitati in girata, il medesimo provvedimento sia applica all'intera squadra o a tutti i cacciatori inclusi nell'elenco dell'abilitato in girata, compreso quest'ultimo.

3) *Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 1 a 2 anni* l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni, mettendo così a rischio la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini:

- a) esplosione di colpi verso un bersaglio senza la sicurezza che - in caso di colpo a vuoto - vi sia dietro di esso una superficie schermante che impedisca al proiettile di proseguire oltre la sua traiettoria;
- b) esplosione di colpi verso un bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altri operatori, o persone in genere, che possano venire colpiti in caso di colpo a vuoto;
- c) esplosione di colpi in aria o in altre direzioni per richiamare i cani o per stimolarli alla caccia, che non siano sparati con munizioni a salve;
- d) esplosione di colpi in maniera accidentale, avvenuta durante la fase preparatoria dell'intervento, nel corso della sua realizzazione e al termine di questo, durante il ritiro degli operatori.

4) *Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 3 a 6 mesi* la squadra che si sia rifiutata di collaborare con gli agricoltori per la messa in opera delle recinzioni elettriche.

5) *Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 6 a 12 mesi* la squadra che si rende responsabile delle seguenti infrazioni:

- a) mancata disponibilità per tre volte consecutive a partecipare agli interventi di controllo;
- b) rinuncia intenzionale da parte di uno o più operatori ad abbattere una parte dei capi giunti a tiro, nonostante vi fossero le condizioni idonee per consentirne l'abbattimento;

Articolo 26

Provvedimenti a carico dei responsabili di distretto

L'A.T.C. può disporre anche la revoca dei responsabili di distretto nei seguenti casi:

- a) qualora non eseguano o non facciano eseguire i sopralluoghi di verifica disposti dalla provincia, a seguito della richiesta di intervento presentata da una delle figure di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d), e).
- b) qualora non contattino tutte le squadre o tutti gli operatori singoli del proprio distretto per partecipare agli interventi di controllo.

Articolo 27

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del Testo Unico sui Regolamenti Regionali approvato con D.P.G.R. 25.02.2004, n° 13/R) e di quello provinciale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale.